

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2011 n. 173 -

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 2011

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Riorganizzazione del Ministero

Allegato

Allegato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 12 novembre 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 45, che prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;

Visto altresì l'articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che prevede, tra l'altro, la destinazione in misura omogenea ai quattro Dipartimenti del Ministero delle risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, concernente la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, registro n. 3, foglio n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro n. 5, foglio n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per procedere alla individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare l'articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del Ministro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 3, foglio n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, di

individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;

Visto l'[articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25](#), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato [articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008](#);

Visto l'[articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 maggio 2010, n. 73](#), che prevede la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto l'[articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), che prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente di collegio dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010](#), registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010, registro n. 14, foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2010, concernente l'individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché la rideterminazione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Riorganizzazione del Ministero

In vigore dal 12 novembre 2011

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 1](#), comma 2:

1) al secondo periodo, il numero: «945» e' sostituito dal seguente: «789»;

2) al terzo periodo, il numero: «17» e' sostituito dal seguente: «16» e il numero: «36» e' sostituito dal seguente: «34»;

b) all'[articolo 3](#), comma 3, secondo periodo, le parole: «dal Direttore del Secit,» sono soppresse;

c) all'[articolo 4](#), comma 1, la lettera d) e' abrogata;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera i), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: «per un numero complessivo di 14 posizioni dirigenziali» sono soppresse;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, il numero: «8» e' soppresso;

2) al comma 2, il numero: «13» e' soppresso;

3) al comma 3, il numero: «13» e' soppresso;

4) al comma 4, il numero: «9» e' soppresso;

5) al comma 5, il numero: «8» e' soppresso;

6) al comma 6, il numero: «12» e' soppresso;

7) al comma 7, il numero: «5» e' soppresso;

8) al comma 8, il numero: «4» e' soppresso.

f) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1. 1) alla lettera c) le parole: «e raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;

1. 2) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: «n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»;

1. 3) alla lettera o) le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;

2) al comma 5:

2. 1) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»;

2. 2) le parole: «ed un altro per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi» sono soppresse;

3) al comma 6, il numero: «5» e' soppresso;

g) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1. 1) il numero: «22» e' soppresso;
1. 2) le parole: «di cui due con funzioni di consulenza, studio e ricerca» sono soppresse;
1. 3) il numero: «152» e' soppresso;
1. 4) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;»;

- 2) al comma 2, il numero: «16» e' soppresso;
- 3) al comma 3, il numero: «17» e' soppresso;
- 4) al comma 4, il numero: «12» e' soppresso;
- 5) al comma 5, il numero: «14» e' soppresso;
- 6) al comma 6, il numero: «14» e' soppresso;
- 7) al comma 7, il numero: «11» e' soppresso;
- 8) al comma 8, il numero: «11» e' soppresso;
- 9) al comma 9, il numero: «7» e' soppresso;
- 10) al comma 10, il numero: «11» e' soppresso;
- 11) il comma 11 e' abrogato;

- h) all'articolo 11, comma 1:
 - 1) alla lettera a), il numero: «6» e' soppresso;
 - 2) alla lettera b), il numero: «8» e' soppresso;
 - 3) alla lettera c), il numero: «6» e' soppresso;
 - 4) alla lettera d), il numero: «8» e' soppresso;
 - 5) alla lettera e), il numero: «13» e' soppresso;

 - 6) alla lettera f), le parole: «i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, che si articola in 7» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in»;

 - 7) alla lettera g), il numero: «4» e' soppresso;
 - 8) alla lettera h), il numero: «4» e' soppresso;
 - 9) alla lettera i):

9. 1) le parole: «i Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»;

9. 2) il numero: «7» e' soppresso;

10) alla lettera l), le parole: «i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarieta' sociale, che si articola in 4» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in»;

11) alla lettera m) il numero: «4» e' soppresso;

12) alla lettera n) le parole: «i Ministeri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in»;

13) alla lettera o) il numero: «4» e' soppresso;

i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «complessivamente» e: «3» sono soppresse;

l) all'articolo 14:

1) al comma 1, lettera o), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;

2) al comma 2, secondo periodo, il numero: «20» e' soppresso;

3) al comma 3:

3. 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;»;

3. 2) la lettera e) e' abrogata;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.»;

m) all'articolo 15:

1) al comma 1, il numero: «12» e' soppresso;

2) al comma 2, le parole: «La Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale» ed il numero «19» e' soppresso;

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al comma 5»;

4) al comma 3, il numero: «14» e' soppresso;

5) al comma 4, il numero: «10» e' soppresso;

6) al comma 5:

6. 1) le parole: «La Direzione federalismo fiscale si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2,»;

6. 2) alla lettera c), le parole: «, in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria,» sono soppresse;

6. 3) alla lettera d), le parole: «collabora con la Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalla seguente: «provvede»;

7) al comma 6, il numero: «9» e' soppresso;

8) al comma 7:

8. 1) il numero: «9» e' soppresso;

8. 2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale.»;

9) al comma 8:

9. 1) nell'alinea, il numero: «7» e' soppresso;

9. 2) alla lettera d), le parole: «i 19», sono sostituite dalla seguente: «gli»;

n) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «e indirizzo generale della rappresentanza dei singoli dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;

2) al comma 3:

2. 1) alla lettera a), dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;

2. 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Direzione centrale del personale» e la lettera d) e' abrogata;

3) al comma 4, le parole: «E' assegnato al dipartimento un posto», sono sostituite dalle seguenti: «Sono assegnati al Dipartimento due posti»;

4) al comma 5:

4. 1) al primo periodo, le parole: «per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento per un numero complessivo di 28 posizioni dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attività trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dell'articolo 7, comma 25, del decreto-legge n. 78 del 2010, nonché sulle modalità del passaggio di consegne conseguente ai citati decreti ministeriali, sullo scarto di atti d'archivio effettuato sugli atti delle sopresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e delle Commissioni mediche di verifica»;

4. 2) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento; controllo di gestione; sicurezza sul posto di lavoro; coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo; analisi dei processi e comunicazione;» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nonché comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo;»;

5) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui al

comma 3, lettera a), svolge contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca storica.».

o) all'articolo 17:

1) al comma 1:

1. 1) dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;

1. 2) il numero «12» e' soppresso;

1. 3) prima delle parole: «gestione degli spazi» sono inserite le seguenti: «sicurezza sui luoghi di lavoro;»;

2) al comma 2:

2. 1) il numero «13» e' soppresso;

2. 2) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonche' organizzazione delle competenze; mobilita' del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.» e il comma 4 e' abrogato;

4) al comma 5:

4. 1) il numero: «17» e' soppresso;

4. 2) le parole: «, coordinamento delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia» sono soppresse;

4. 3) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalita' operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

p) all'articolo 19:

1) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;

2) al comma 3, le parole: «ed ai direttori delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono soppresse;

q) all'articolo 20:

1) al comma 2, le parole: «nel numero complessivo di 63» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero complessivo non inferiore a 63». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi»;

2) al comma 3, il numero: «116» e' soppresso. E' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale»;

r) l'articolo 21 e' abrogato;

s) all'articolo 22 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

t) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «n. 296,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;

u) all'articolo 24, il comma 3 e' abrogato.

2. La tabella relativa alle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero, richiamata dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, e' sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.

3. Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 3 dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 1, lettera l), numero 3), punto 3.2), nonche' dal comma 1, lettera n), numero 2), punto 2.2), dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 6.

5. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 5), del presente regolamento, il titolare dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 assume le funzioni di direzione della Biblioteca storica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede ad adeguare, in conformita' con le previsioni dello stesso, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.

7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale, degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)

Allegato - Allegato

In vigore dal 12 novembre 2011

(previsto dall'articolo 1, comma 2)

Tabella Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia

Uffici di diretta collaborazione con il Ministro	1
--	---

Struttura tecnica permanente presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance	1	
Dipartimento del tesoro	11	
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato	30	
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	7	
Dipartimento delle finanze	10	
Scuola superiore dell'economia e delle finanze	1	
Totale (*)	61	

Dirigenti di seconda fascia

Dirigenti di seconda fascia	789	
-----------------------------	-----	--

(*) Non compresi n. 11 posti fuori ruolo istituzionale, di cui 10 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 1 presso l'AGEA.

[Torna al sommario](#)